



Unione Europea



M.I.M.



Regione Calabria



I.C. De Amicis Bolani

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE AMICIS - BOLANI"
Scuole Infanzia-Primaria-Secondaria I Grado con Indirizzo Musicale

Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917

email: rcic809007@istruzione.it - pec: rcic809007@pec.istruzione.it – website: <http://www.icdeamicisbolani.edu.it>

I.C. "DE AMICIS - BOLANI"- RC
Prot. 0008765 del 28/08/2025
I-1 (Uscita)

Ai Sigg. Docenti
Al Personale ATA
Loro Sedi
DSGA
ATTI
Al Sito Web

OGGETTO: Incompatibilità e libera professione.

La normativa che disciplina le incompatibilità del personale docente è contenuta nell'art. 508 del D. Lgs 297/94, richiamato successivamente dal D.Lgs 165/01 e nell'art. 39 comma 9 del CCNL 2006/2009, mentre per il personale ATA non essendoci disposizioni specifiche a riguardo valgono le norme di carattere generale previste per i dipendenti pubblici dipendenti e l'art. 57 e 59 del CCNL 2006/2009.

Premesso che il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende, l'art. 1 commi 56-60 della Legge n. 662/96 ribadisce il divieto per il dipendente a tempo pieno di *“svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa”*.

La violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego.

Eccezioni al divieto sono il part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%, lo svolgimento di libere professioni o le prestazioni di lavoro subordinato o autonomi svolte al di fuori del rapporto di impiego e rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.

A maggior chiarimento di seguito si riportano i casi più frequenti di incompatibilità e di compatibilità rilevati nel comparto scuola:

Attività con assoluta incompatibilità:

- Attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità;
- Cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato;
- L'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo;
- L'impiego alle dipendenze di privati;
- Insegnante o istruttore presso scuole-guida;
- Gestore di farmacia;
- Agente assicurativo a gestione libera; Agente mandatario SIAE;
- Titolare o gestore di laboratorio di analisi cliniche;
- Attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi;
- Odontotecnico;
- Cariche presso banche aventi finalità di lucro;
- Lettore presso Università;
- Titolare di agenzia di viaggi

I Docenti non possono impartire lezioni private agli allievi frequentanti il proprio istituto, per gli altri allievi c'è l'obbligo di informare il Capo di Istituto e l'attività deve essere compatibile con le esigenze di funzionamento della scuola.

L'insegnamento in scuole non statali, avendo carattere di continuità, subordinazione e professionalità, è incompatibile con l'insegnamento in scuole statali. Sono, altresì, incompatibili le altre attività lavorative quando rivestono, oltre il carattere della continuità (cioè non saltuarie od occasionali), quello della professionalità (prevalente rispetto ad altre).

Attività compatibili senza richiesta di autorizzazione:

- Attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio- assistenziale senza scopo di lucro;
- Attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili);
- L'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;
- La partecipazione a convegni e seminari;
- Gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- Gli incarichi per svolgere i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- Gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- Gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- Le collaborazioni plurime con altre scuole;
- La partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- Gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- Gli incarichi come revisore contabile;
- Le partecipazioni a società a titolo di semplice socio;
- Attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- Le collaborazioni plurime con altre scuole;
- Gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- Gli incarichi come revisore contabile;

Attività consentite previa autorizzazione del Dirigente Scolastico:

- L'esercizio di libere professioni, a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Perché l'attività possa considerarsi di tipo "libero professionista" è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad altro elenco speciale;
- La temporaneità e l'occasionalità dell'incarico, cioè le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impegno;
- Il non conflitto con gli interessi dall'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- La compatibilità dell'impegno derivante dall'incarico, con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicare il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.
- Dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio Istituto.

I dipendenti a part-time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria, possono svolgere qualsiasi tipo di attività sia come dipendente (solo presso privati) sia come lavoratore autonomo.

Per una conoscenza più approfondita della normativa si fa riferimento

- D.P.R. n. 417/74; D.Lgs. 297/94 art. 508;
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/97; Circolare Funzione Pubblica n. 6/97;
- Legge n. 140/97 art. 6; D. Lgs. n. 165/01 art. 53; Nota MIUR prot. n. 1584/05; D. Lgs. n. 150/09.

Pertanto, tutti coloro che si trovano nella condizione sopra citata sono invitati a presentare richiesta di autorizzazione per il nuovo anno scolastico **entro il 25 settembre 2025.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Romeo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)